

RISERVATO ALL'UFFICIO

REGISTRO



Al Sig. SINDACO

del

COMUNE DI CORREZZOLA
 COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO
(Art. 12 D.L. 23/08/1978 n°59 convertito in legge 18/05/1978 n°191)
 COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' - CESSIONE IMMOBILE
A FAVORE DI CITTADINO STRANIERO
(Art. 7 D.L. vo 25/07/1998 n°286 e successive modifiche)

Il/La sottoscritto/a

CEDENTE

COGNOME	NOME	
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONE DI NASCITA
RESIDENZA	CODICE FISCALE	TELEFONO

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

DAL GIORNO

___/___/___

AL GIORNO

___/___/___
(MAX 90 GIORNI)

HA	<input type="checkbox"/> CEDUTO IN:	<input type="checkbox"/> VENDITA	PER USO	<input type="checkbox"/> ABITATIVO	<input type="checkbox"/> AUTORIMESSA
	<input type="checkbox"/> OSPITATO	<input type="checkbox"/> AFFITTO		<input type="checkbox"/> NEGOZIO	<input type="checkbox"/> MAGAZZINO
		<input type="checkbox"/> COMODATO		<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> _____

Il/La Signore/a

CESSIONARIO

COGNOME	NOME		
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONE DI NASCITA	
CITTADINANZA	RESIDENZA	TELEFONO	
DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA
<input type="checkbox"/> CARTA DI IDENTITA' (U.E.) <input type="checkbox"/> PASSAPORTO <input type="checkbox"/> PATENTE GUIDA (U.E.)		___/___/___	

IL FABBRICATO SOTTOINDICATO GIA' ADIBITO A: ABITAZIONE MAGAZZINO NEGOZIO
 UFFICIO AUTORIMESSA _____

Sito In

FABBRICATO

VIA / PIAZZA	NUMERO CIVICO				
PIANO	SCALA	INTERNO	NUMERO VANI (Camere - Sale - Studi)	NUMERO ACCESSORI (Bagni - Ripostigli - Cucina - Cantine - Autorimessa)	NUMERO INGRESSI

DATA: ___/___/___

Firma estesa e leggibile del cedente: _____

DA ALLEGARE:

1. COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE;
2. COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (*COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA' O COPIA DEL PASSAPORTO – “PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO DI INGRESSO”*);
3. COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETA' O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE (*ATTO DI PROPRIETA', CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC...*);
4. IL MODULO VA PRESENTATO CON FIRMA IN ORIGINALE O DIGITALE;

D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286

T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Art. 7

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

(R.D. 18 Giugno 1931, n. 773, art. 147)

comma 1 - Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore (48 h), all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

comma 2 - La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

comma 2bis. - Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189.

Art. 12 D.L. 21 Marzo 1978 n. 59 convertito in legge 18/05/1978 n. 191 (Gazzetta Ufficiale 19 Maggio 1978, n. 137)

“Chiunque cede (1) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, entro quarantotto ore (48h) dalla consegna (2) dell'immobile (3), la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che il cedente deve richiedere al cessionario (4).”

(1) La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (*persona fisica o giuridica, pubblica o privata*) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (*Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco*). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (*al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo*), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre

modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

(2) Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

(3) Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

(4) La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell'apposito modulo, al Commissariato di P.S. nella cui circoscrizione risulta l'immobile o, ove questo manchi, al Sindaco del Comune ove l'immobile è situato.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 103,90 a € 1.549,00**. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla Polizia Locale e del Comune ove si trova l'immobile. In caso di pagamento entro 60 gg. la sanzione è ridotta a € 206,00. La sanzione è applicata dal Sindaco ed i proventi sono devoluti al Comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (*articolo così sostituito dalla legge di conversione 18 maggio 1978, n. 191*).

La comunicazione può essere effettuata per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: COMUNE DI CORREZZOLA – Via Garibaldi n. 41 – C.A.P. 35020 - CORREZZOLA (PD), oppure attraverso P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: correzzola.pd@cert.ip-veneto.net, o direttamente presso l'Ufficio Polizia Locale Sede.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679).